



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PARRINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, COMINCINI, MANCA, D’ARIENZO, VERDUCCI, FEDELI, MARCUCCI, IORI, BOLDRINI, PITTELLA, VATTUONE, ALFIERI, ROJC, PINOTTI, CIRINNÀ, TARICCO, FERRAZZI, MISIANI, GIACOBBE, COLLINA, CERNO, RAMPI, FERRARI, ASTORRE, BITI e MARGIOTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2021

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze.

Nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale. Non appare quindi convincente il quesito di abrogazione totale promosso dai Radicali Italiani su cui sono intervenute le deliberazioni di vari consigli regionali.

Tuttavia è un dato obiettivo che le disposizioni contenute nel testo siano tra loro disomogenee.

In gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole.

Viceversa, sulla base della casistica degli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale. In tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;

2) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

3) al comma 6, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;

2) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

3) al comma 7, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*) ».